



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponete 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352

fax 07761800180 - email : cmontanapico@libero.it ; cmontanapico@gmail.com

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO

NUM. 40 DEL 30-11-2022

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di novembre in Pico e nella sede della XVI°
COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO

Visto:

- Il decreto del commissario liquidatore con i poteri del Consiglio n. 02 del 26/05/2022, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024 e il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;
- Il decreto del commissario liquidatore con i poteri di Giunta n. 08 del 21/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio **2022/2024**;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- la determinazione n. 33 del 16/06/2021 di costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021 e il C.C.D.I.;

Premesso che:

- anche sulla base delle disposizioni dettate CCNL, triennio 2016/2018, spetta alle singole amministrazioni la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.

Il fondo deve essere costituito con una determinazione del dirigente o del responsabile: per la parte variabile che è rimessa alle scelte discrezionali delle amministrazioni occorre inoltre che la giunta decida con una specifica deliberazione.

- questo Ente ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto

“Pareggio di Bilancio” e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Rilevato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, ha individuato un unico importo consolidato con le risorse stabili 2017 che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, quali esposte nella relazione tecnico finanziaria a firma del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ed allegata all'ipotesi di contrattazione decentrata per l'anno 2017 su cui è stata espressa in data 21.12.2017 certificazione positiva dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 risultano pari ad € 14.522,99;

Considerato che l'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 che stabilisce, per il personale dipendente del Comparto Funzioni Locali, la **costituzione del Fondo risorse decentrate** secondo la suddivisione tra risorse aventi carattere di stabilità (commi 1 e 2) e risorse aventi le caratteristiche di eventualità e variabilità (commi 3 e 4);

Dato atto che parte delle risorse di natura stabile elencate nel citato articolo è determinata in modo vincolato sulla base di calcoli indicati nell'articolo stesso, ed è pertanto necessario procedere alla loro determinazione fermo restando che resta in facoltà della Giunta prevedere la loro integrazione con risorse destinata alla componente variabile, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

Richiamato l'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, che prevede l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Richiamati il DM 17 marzo 2020 e la circolare interministeriale 13 maggio 2020, attuativi delle disposizioni di cui al suddetto DL 34/2019, dai quali, tra l'altro, si rileva che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto “il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”;

Rilevato che a seguito delle cessazioni di personale dipendente intervenute dal 2018 hanno fatto seguito altrettante assunzioni di personale in convenzione, pertanto nel 2022 il numero del personale in servizio (2,00 dipendenti) risulta uguale a quello rilevato al 31/12/2018 (2,00 dipendenti) e che, pertanto, il trattamento accessorio dell'anno 2016 non può essere aumentato ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) ai

fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022;

Evidenziato, pertanto, che risulta salvaguardato, in ogni caso, il limite dell'ammontare complessivo del Fondo del 2016, anche se il personale in servizio, negli anni successivi, risulti inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

Considerato che:

- non vi sono per l'annualità in corso ulteriori incrementi delle risorse stabili rispetto a quanto previsto ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) e b) del CCNL 21.5.2018, già calcolati nel Fondo 2019 e consolidati come voci permanenti delle risorse decentrate;
- permane invece l'obbligo di adeguare periodicamente il Fondo ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, secondo cui "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio";

Rilevato pertanto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, risultano pertanto essere pari ad €. 14.522,99;

Considerato che con riferimento alla parte variabile non soggetta al limite del fondo risorse decentrate alimentata con fonti finanziarie esterne i relativi importi affluiti devono intendersi comprensivi degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'Ente;

Vista l'allegata tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2022, predisposta nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il bilancio per l'esercizio in corso;

D E T E R M I N A

1. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 secondo la tabella (**Allegato A**) allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2022, rispettano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2., del D. Lgs.75/2017 e dell'art. 67 comma 7 del CCNL 2016-2018 come da scheda "adeguamento al limite salario accessorio – Decreto crescita (**Allegato B**)";
3. che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022-2024;
4. di rinviare la definizione della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria per l'anno 2022, riferita al Fondo oggetto della presente determinazione, al momento in cui sarà sottoscritta la pre-intesa del CCDI di parte economica per l'anno 2022 in corso di definizione – da trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere di compatibilità dei costi della contrattazione decentrata annualità 2021 (art. 8 CCNL 21.05.2018);

5. di stabilire che le fonti finanziarie esterne che alimentano il fondo risorse decentrate devono intendersi comprensive degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'Ente;
 6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del CCDI con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, del d. lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del d. lgs. n. 150/2009;
 7. di dare atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa;
 8. di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
 9. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 CCNL 21/5/2018, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
 10. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2022 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, co. 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 11. di dare atto che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il dirigente sottoscrittore del presente provvedimento.

Data, 30-11-2022

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO
DOTT. MARCELLO LANNI

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)